

Formazione on the job. L'alternanza in azienda diventa obbligatoria, semplificata la disciplina sugli Its

Istruzione e lavoro più vicini in due mosse

di **Gianni Bocchieri**

Rispetto al disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, convogliate le norme sull'apprendistato nel decreto di riordino delle forme contrattuali del Jobs Act (Dlgs 81/2015), la legge della Buona Scuola approvata dal Parlamento mantiene due disposizioni volte ad avvicinare il mondo dell'istruzione a quello del lavoro e incrementare così le opportunità di occupazione degli studenti.

La prima novità riguarda l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, già disciplinati dal Dlgs 77/2005, da inserire nei piani dell'offerta formativa e che dovranno prevedere per ogni studente un periodo di alternanza nell'ultimo triennio di studi della scuola secondaria superiore, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei.

Dal prossimo anno scolastico, l'obbligo riguarderà gli studenti delle classi terze, per estendersi progressivamente anche agli stu-

denti delle classi quarte e quinte, nei successivi due anni.

Con riferimento al coinvolgimento delle imprese che attivano i percorsi di alternanza, la novità più importante riguarda l'istituzione presso le Camere di Commercio del «Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro», che conterrà l'elenco delle imprese disponibili ad accogliere gli studenti in tirocinio e dal quale il dirigente scolastico potrà selezionare quelle con cui stipulare le previste convenzioni. Questo registro è distinto in due sezioni. La prima aperta è consultabile gratuitamente, con le informazioni sul numero massimo degli studenti accoglibili da ciascuna impresa e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza. La seconda parte è una sezione speciale del Registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le aziende in cui si attuerà l'alternanza scuola-lavoro, che si può realizzare anche all'estero e durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o con la modalità dell'impresa formativa simulata.

Al termine del percorso, è pre-

visto che lo studente esprima una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Analogamente, il dirigente scolastico redigerà una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando il loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

L'altra novità riguarda la modifica della disciplina degli Istituti tecnici superiori (Its), inizialmente rientrate tra le materie oggetto di delega previste dal disegno di legge presentato alla Camera. In particolare, il provvedimento prevede un diverso meccanismo di assegnazione delle risorse volto a premiare gli Its che raggiungono i migliori risultati in termini di numero di diplomati e di successivo inserimento lavorativo. In secondo luogo, si prevedono una serie di interventi di semplificazione della disciplina contabile e della governance degli Its ed il riconoscimento del relativo diploma per l'esercizio di diverse attività professionali.

Inoltre, si consente l'accesso a questi percorsi anche agli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale, purché integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Questa previsione consente la stessa possibilità di accesso all'Its riconosciuta già dal Dlgs 81/2015 agli studenti della IfeFP attraverso l'apprendistato di alta formazione e ricerca, evitando così un diverso regime tra gli studenti della IfeFP in apprendistato e gli altri.

Infine, la legge fissa a livello nazionale l'ammontare del patrimonio minimo che deve detenere la fondazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, pari a 50 mila euro, che deve essere raddoppiato a 100 mila euro nel caso di attivazione nel territorio provinciale di altri percorsi in filiere differenti. Tuttavia, è richiesto che il patrimonio sia sufficiente a garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, rischiando così di rendere opinabile la stessa previsione di capitale minimo fissato dalla norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPRENDISTATO

La norma è stata cancellata dal disegno di legge: resta il riordino dell'istituto contenuto nel decreto attuativo del Jobs act

